g. 31089

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31089** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 12.5.2026 e proposto da:

T. D. Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato in Milano, Via Donatello, n. 21 presso l'avv. Roberta Palotti (pec roberta.palotti@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata al ricorso

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589) – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00187 Roma, Via XX Settembre n. 123/A, pec: uas@postacert.difesa.it;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 8041574580) – urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it - Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 22100 – Como, Piazzale San Gottardo n.5, pec: rts co.rgs@pec.mel.gov.it

per

l'accertamento del diritto all'erogazione della pensione privilegiata tabellare ordinaria in regime di esenzione dall'IRPEF e per la condanna al rimborso delle ritenute fiscali indebitamente operate

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 13.10.2026 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Thomas Volpi per delega dell'avv. Roberta Paolotti per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio militare in qualità di Sottocapo presso la Marina Militare (C.E.M.M.), con decorrenza dal 29 settembre 1994. Nei primi mesi di servizio, durante lo svolgimento di esercitazioni a fuoco, il ricorrente veniva esposto a un intenso e prolungato trauma acustico che gli ha cagionato ipoacusia neurosensoriale bilaterale. In data 22 novembre 1996, il Sig. T. veniva riformato. In Omissis Calabria certificava che il ricorrente è Omissis, Omissis.

Atteso che la patologia era stata contratta per causa di servizio, all'esito della valutazione della CMO il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero della Difesa emetteva il relativo decreto, cui seguiva l'emissione ad opera del Ministero

della Difesa del Decreto n. 1141 del 25 ottobre 2004 concessivo del trattamento privilegiato tabellare ordinario di 7ª categoria dapprima per tre anni e, a decorrere dal 22.11.1999, a vita.

Ritenendo che il trattamento privilegiato tabellare di cui è titolare debba andare esente da tassazione, il ricorrente ha avanzato le proprie richieste in via amministrativa al Ministero e alla Ragioneria Territoriale dello Stato, i quali hanno rigettato le istanze.

Il sig. T. ha, quindi, depositato il presente ricorso chiedendo di accertare che il trattamento pensionistico privilegiato tabellare di cui gode ha natura risarcitoria; dichiarare quindi il suo diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria tabellare in regime di integrale esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); accertare l'illegittimità e l'indebita trattenuta IRPEF operata sul trattamento pensionistico privilegiato tabellare di cui gode; condannare le parti convenute, a restituire/corrispondere al ricorrente tutte le somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF sulla pensione privilegiata tabellare in godimento,

somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come per legge. In subordine, ha chiesto di dichiarare la responsabilità delle parti convenute nella causazione del danno patrimoniale cagionato all'odierna parte ricorrente pari all'illegittimo regime di imposizione IRPEF operato sulla pensione privilegiata tabellare in godimento; condannare le parti convenute al

risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, quantificato nell'ammontare delle ritenute illegittimamente operate sul trattamento privilegiato tabellare in godimento e/o nella diversa accertanda misura, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16.9.2026 chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Ragioneria territoriale dello stato in quanto ordinatore secondario di spesa.

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata in data 5.10.2026. Il Ministero ha sostenuto che i presupposti per esentare dall'IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato tabellare dei militari volontari sussistono purchè l'infermità che ha costituito titolo per la pensione si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio. Nella fattispecie si tratta di servizio militare obbligatorio, poi tramutato in servizio volontario con ferma di anni due, a decorrere Omissis, Omissis, ovvero ben oltre i 12 mesi corrispondenti al periodo di ferma di leva obbligatoria, che coincidono con la data del 29 settembre 1995. La pensione di cui gode il ricorrente, quindi, non ha natura risarcitoria ma reddituale. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, che la decorrenza della eventuale restituzione a cura della competente Agenzia delle Entrate non

decorra da data anteriore all'11/05/2013, quinquennio anteriore alla data di presentazione del primo atto interruttivo ai sensi dell'art. 2948 c.c.

In data 7.10.2026 il Ministero della Difesa ha depositato ulteriore documentazione.

All'udienza del 13.10.2026 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.

Ritenuto in

DIRITTO

1) Il ricorrente ha chiesto, innanzitutto, il riconoscimento che il trattamento pensionistico privilegiato tabellare di cui gode ha natura risarcitoria e che non deve essere assoggettato ad imposizione fiscale. Il riconoscimento della natura del rapporto previdenziale rientra nei limiti della giurisdizione di questa Corte. La giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di cassazione (tra le tante Cass. SS.UU. 8317/2010, 18076/2009; 27187/2006; 12722/2005) afferma, infatti che "*la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 16 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale*". Pertanto, limitatamente alla corretta qualificazione della natura del

rapporto pensionistico, da cui dipenderà, quale conseguenza, l'assoggettabilità o meno all'imposizione tributaria, questa Corte è munita di giurisdizione (sez. I app., 28.9.2023 n. 451; sez. Lombardia, 31.5.2024 n. 99).

Rientra, altresì, nella giurisdizione di questa Corte la materia dell'assoggettabilità a tributo dell'emolumento pensionistico attualmente percepito dall' odierno ricorrente così come la legittimità delle trattenute IRPEF subite e la restituzione delle stesse. La Corte di cassazione ha più volte affermato che: "*Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Sez. U, 26/6/2009, n. 15031; Cass. Sez. U, 8/4/2010, n. 8312; Cass. Sez. U, 8/11/2012, n. 19289)* (Cass.30.9.2019 n. 24298) ma, qualora riguardino pensioni pubbliche, appartengono, invece, alla giurisdizione della Corte dei conti, così come afferma anche il giudice contabile (sez. II app., 15.7.2026 n. 120).

Difetta, invece, la giurisdizione contabile sulla domanda subordinata di risarcimento del danno patrimoniale causato per il preteso illegittimo regime di imposizione IRPEF operato

sulla pensione, in quanto il *thema decidendum* esula *dalla* materia del *"diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali"* (Cass. SSUU 10.4.2025 n. 9443; Cass. 5.4.2023 n. 9436) cui è circoscritta la sfera di giurisdizione di questo giudice.

2) Deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis in quanto l'eventuale accoglimento della domanda investirebbe anche le competenze dell'ufficio liquidatore secondario di spesa, i cui pagamenti costituiscono adempimento necessario alla completa esecuzione del giudicato.

3) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 387/1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D.P.R. n° 601/1973 *"... nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva"*, affermando la natura non reddituale delle suddette pensioni. il Ministero delle finanze ha fornito chiarimenti con circolari n. 16 del 12 ottobre 1989 e n. 21 del 21 maggio 1991, in particolare con la seconda, a seguito del parere del Consiglio di Stato – sez. III – n. 291/91 del 19 marzo 1991, ha, tra l'altro, precisato che "*ai titolari di pensione tabellare possono essere equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva*". Sulla base di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte

Costituzionale e come correttamente interpretato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1138/1997 e recepito altresì nella circolare n. 104 del 19 maggio 2000 del M.E.F, il servizio in 'ferma volontaria' può essere equiparato a quello di leva, nei limiti del relativo periodo di ferma obbligatoria. Sussistono, quindi i presupposti per esentare dall'IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato tabellare dei militari volontari purchè l'infermità, che ha costituito titolo per la pensione, si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio. L'art. 3 l. 958/1986, all'epoca vigente, stabiliva la durata del periodo di leva obbligatoria in mesi 12.

Il sig. Tomaselli è entrato in servizio di ferma di leva dal 29/09/1994, commutata in ferma prolungata volontaria biennale dal 01/10/1994 nel Omissis, sino al collocamento in congedo Omissis, Omissis da Omissis ossia ben oltre i 12 mesi corrispondenti al periodo di ferma di leva obbligatoria, che coincidono con la data del 29 settembre 1995.

Conseguentemente, la patologia compensata con trattamento pensionistico privilegiato risulta avvenuta o, quantomeno, riscontrata, oltre il periodo di ferma militare obbligatoria e ciò comporta l'assoggettabilità del trattamento pensionistico spettante all'imposizione IRPEF.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Data la complessità della materia, sussistono giusti motivi per

compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. T. D, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2026.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/10/2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su

riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 15/10/2026

Il direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente